

2. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, in un'unica soluzione ad avvenuta consegna degli elaborati e documenti di progetto esecutivo di cui all'art. 1 punto 3, previa nulla-osta degli stessi da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. I pagamenti a favore dell'operatore economico saranno effettuati dall'Ente tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, entro 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura elettronica. Il conto corrente comunicato dall'operatore economico è identificato con codice IBAN, presso, filiale di e il Sig., nato a il C.F., è la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente dedicato.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8 ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 9 RITARDI NEI PAGAMENTI

2. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo eccedente i 30 giorni saranno applicati gli interessi legali.

ART. 10 PENALITÀ

1. In caso di ritardo nell'attuazione del servizio verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del servizio per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 11 CLAUSOLA ESPRESSA PER ERRORI DEL PROGETTISTA

1. Qualora in fase esecutiva emergano errori ed omissioni alla progettazione tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura ultimazione, il progettista dovrà rimediare in forma specifica sulla base di quanto convenuto a titolo transattivo con questa Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del Progetto.
2. E' nullo ogni patto che escluda la responsabilità del progettista per errori ed omissioni.

ART. 12 SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni oggetto del presente servizio deve essere sempre autorizzato dalla Provincia ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Può essere autorizzato l'affidamento in subappalto delle sole prestazioni di servizio che l'operatore economico affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta.

ART. 13 GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Garanzia provvisoria:
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 11 e dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di appalto di servizio di redazione di progettazione, non si richiede la garanzia provvisoria di cui al medesimo art. 106, comma 11.
2. Garanzie definitive:
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 53, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art. 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.